

Consuntivo attività anni 2023-2024-2025

Lo scopo istituzionale del Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica (SSIA) è di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, attraverso attività ed azioni mirate alla prevenzione dei rischi derivanti da categorie di attrezzature ed impianti definite dalla vigente legislazione.

Le attività programmate dal SIA al fine di perseguire il proprio mandato sono raggruppabili in:

- Attività di verifica periodica di attrezzature ed impianti
- Attività di controllo e vigilanza specialistica incentrata sulla sicurezza impiantistica
- Attività di promozione della sicurezza mediante azioni di informazione e supporto rivolto ai portatori di interesse fra i quali le imprese, i lavoratori, ed in generale gli utilizzatori di attrezzature ed impianti.

ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA

Il Servizio effettua principalmente verifiche periodiche, con cadenza stabilita per legge, di specifici apparecchi e impianti inseriti in ambienti di lavoro o di vita.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza in attuazione della vigente legislazione nazionale e regionale.

Vengono eseguite verifiche sulle seguenti categorie di apparecchi e impianti:

- impianti elettrici di messa a terra installati in luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in luoghi di lavoro;
- impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;
- apparecchi di sollevamento di cose o persone;
- generatori di vapore ed apparecchi a pressione di vapore o di gas;
- impianti di riscaldamento;
- ascensori e montacarichi in servizio privato.

Fino alla fine degli anni '90, delle attività di collaudo iniziale e di verifiche periodiche delle attrezzature ed impianti erano incaricati gli Enti pubblici ed in particolare, dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'ISPESL (oggi INAIL) che si occupava prevalentemente di collaudi e le Aziende USL incaricate delle verifiche periodiche.

Nel 1999 con l'emanazione del DPR n. 162 ha inizio l'estensione a soggetti privati espressamente abilitati dai competenti Ministeri, denominati Enti Notificati, dell'attività di collaudo e verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Nel 2001 con il DPR n. 462 anche le verifiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e le verifiche degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione sono estese agli Enti Notificati autorizzati per tali attività.

Rimane di esclusiva competenza delle Aziende USL la omologazione degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Con l'emanazione nel 2008 del D.lgs. 81/08 (Testo Unico delle leggi in materia di salute e sicurezza del

lavoratori) e le successive modifiche all'art. 71, comma 11, nonché con l'emanazione dei preannunciati decreti (in particolare il DM 11 aprile 2011), anche le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, dei recipienti in pressione e degli impianti di riscaldamento installati in luoghi di lavoro ed asserviti al ciclo produttivo, sono state estese ai soggetti privati abilitati secondo le procedure del citato DM 11 aprile 2011.

L'entrata in vigore, in data 23/05/2012, del DM 11 aprile 2011, ha modificato le procedure per l'effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature di lavoro contenute nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08.

Questa norma sancisce che la prima delle verifiche periodiche deve essere eseguita dall'INAIL, mentre le verifiche periodiche successive sono svolte dalle Aziende USL tramite il Servizio Impiantistico Antinfortunistico, identificate dal Legislatore quale "Soggetto titolare della funzione".

La successiva Legge 98/13, "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nota come "Decreto del fare", (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), introduce, con l'art. 32 comma 5, punto f), sostanziali modifiche all'Art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08.

Sono così modificate le regole attraverso cui il datore di lavoro può adempiere alle norme finalizzate alla messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza, in particolare delle attrezzature elencate nell'allegato VII del medesimo Decreto, per le quali si riconosce che la garanzia di un controllo efficace, su questi impianti di particolare complessità e pericolosità, deve essere assicurata da un ente terzo e qualificato.

Il datore di lavoro, oltre ad eseguire in proprio controlli e manutenzioni, deve quindi sottoporre tali attrezzature di lavoro anche a verifiche periodiche da parte di un ente terzo, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle Aziende USL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati (Enti Notificati).

Le modifiche introdotte sono così sintetizzabili:

- fino al 20 agosto 2013, le verifiche periodiche successive alla prima delle macchine ed impianti elencati nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08, venivano richieste alle Aziende USL (o Arpa ove ciò sia previsto con legge regionale), che potevano eseguirle direttamente o potevano incaricare soggetti pubblici o privati abilitati nel caso di impossibilità a far fronte alla richiesta con proprie risorse entro i trenta giorni previsti;
- dopo l'entrata in vigore della Legge 98/13, per le verifiche successive alla prima, il datore di lavoro può incaricare liberamente sia la Azienda USL (o Arpa ove ciò sia previsto con legge regionale) territorialmente competenti, sia un soggetto privato abilitato.

Con l'attuale normativa, dal punto di vista delle competenze in materia di verifiche periodiche, sono classificabili tre distinte categorie:

Attività di esclusiva competenza delle Aziende USL

Rimangono di esclusiva competenza dei Servizi Impiantistici delle Aziende USL le seguenti attività:

- omologazione degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione;
- verifica periodica di impianti di riscaldamento centralizzati ad acqua calda o surriscaldati installati in ambienti domestici o in luoghi di lavoro ma non asserviti a cicli produttivi;
- verifica periodica di attrezzature a pressione installate in ambienti domestici.

Attività effettuate in regime concorrenziale con Organismi di Certificazione Notificati privati o Soggetti privati abilitati dal Ministero (DPR 462/2001 e DPR 162/1999)

Questo gruppo riguarda gli impianti di natura elettrica installati in luoghi di lavoro e gli ascensori/montacarichi, per le cui verifiche il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente alle Aziende USL o a soggetti privati autorizzati dai ministeri.

Tali attività riguardano:

- verifica periodica di impianti elettrici di messa a terra installati in luoghi di lavoro (DPR 462/2001);
- verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in luoghi di lavoro (DPR 462/2001);
- verifica periodica di impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (DPR 462/2001);
- verifica periodica e straordinaria di ascensori e montacarichi (DPR 162/1999).

Attività effettuate in regime concorrenziale con Soggetti Abilitati ai sensi del DM 11/04/2011

Sono le verifiche periodiche successive alla prima delle attrezzature elencate nell'Allegato VII del D. Lgs. 81/08:

- verifica periodica di attrezzature di sollevamento per persone e materiali installati in luoghi di lavoro;
- verifica periodica di idroestrattori a forza centrifuga installati in luoghi di lavoro;
- verifica periodica di attrezzature ed insiemi in pressione installati in luoghi di lavoro;
- verifica periodica impianti di riscaldamento asserviti a cicli produttivi.

Di seguito l'attuale quadro delle competenze del Servizio:

Tipologia	Normativa	Competenze	Note
Apparecchi di sollevamento di cose e persone	D.lgs. 81-08 DM 11 aprile 2011	ASL Soggetti abilitati	Installati in luoghi di lavoro compreso quelli gestiti da lavoratori autonomi ed imprese familiari
Apparecchi in pressione installati in luoghi di lavoro e partecipanti al ciclo produttivo	D.lgs. 81-08 DM 11 aprile 2011	ASL Soggetti abilitati	Installati in luoghi di lavoro compreso quelli gestiti da lavoratori autonomi ed imprese familiari
Omologazione impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione	D.lgs. 81-08 DPR 462/2001	ASL	Attività di esclusiva competenza AUSL
Verifiche periodiche di: -dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche -impianti elettrici di messa a terra -impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione	D.lgs. 81-08 DPR 462/2001	ASL Soggetti abilitati	Installati in luoghi di lavoro ad esclusione di quelli gestiti da lavoratori autonomi e imprese familiari
Apparecchi in pressione e Impianti di riscaldamento di potenzialità > 100.000 Kcal installati in ambienti di vita o in luoghi di lavoro ma non partecipanti al ciclo produttivo Impianti di riscaldamento di potenzialità > 30.000 Kcal installati in Condomini con obbligo di Amministratore	Regio Decreto 827-27 DPR 824-1975 D.lgs. 81-08 DM 11 aprile 2011	ASL	Attività di esclusiva competenza AUSL Sia negli ambienti di lavoro che in ambienti di vita
Impianti di riscaldamento di potenzialità > 100.000 Kcal installati in luoghi di lavoro e partecipanti al ciclo produttivo	D.lgs. 81-08 DM 11-04-2011	ASL Soggetti abilitati	Installati in luoghi di lavoro compreso quelli gestiti da lavoratori autonomi ed imprese familiari
Ascensori e montacarichi in servizio privato	DPR 162-99	ASL Enti notificati	In ambienti di vita

- Le verifiche sono svolte:
- su richiesta o incarico per quelle in concorrenza con soggetti privati
 - mediante auto-programmazione per quelle in esclusiva

CONSUNTIVO ATTIVITÀ DI VERIFICA

Si riportano i dati di consuntivo dell'attività di verifica effettuata dal servizio negli ultimi 3 anni suddivisi per categoria di competenza

1) Attività di esclusiva competenza delle Aziende USL

Alla fine del 2025 gli impianti ed attrezzature, attivi e denunciati, sono pari a 4.105, di cui:

- 2464 impianti di riscaldamento ad uso non produttivo
- 1485 attrezzature a pressione ad uso non produttivo
- 156 impianti elettrici omologati in luoghi con pericolo di esplosione

Nella tabella successiva sono riportati dati relativi alle verifiche effettuate nel triennio 2022-2024-2025.

Dato	2023	2024	2025
Impianti verificati	649	575	631
Di cui Impianti di riscaldamento ad uso non produttivo	268	245	268
Di cui Attrezzature a pressione ad uso non produttivo	366	328	358
Di cui Omologazioni impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	15	2	5

Nel 2025 il numero delle verifiche di impianti ed apparecchi con competenza esclusiva è sostanzialmente in linea con quanto verificato nei due anni precedenti.

Si osserva che:

- rispetto al passato si è ridotto significativamente il numero di verifiche di attrezzature a pressione ad uso non produttivo, rappresentati per il 90% circa da serbatoi di GPL ad uso riscaldamento civile; la causa può essere individuata nella riduzione di personale del servizio, considerato inoltre che la verifica di tali impianti è particolarmente onerosa in termini di tempo, sia per effetto della localizzazione (montagna, campagna, luoghi isolati non coperti da rete metano) sia perché è richiesta la presenza del cittadino o del tecnico che consenta l'accesso al serbatoio in proprietà privata;
- relativamente agli impianti di riscaldamento il numero delle verifiche è paragonabile a quello del biennio precedente; le variazioni risentono del numero di impianti in scadenza nell'anno, per i quali la periodicità della verifica è quinquennale; anche per tale tipologia di impianti, il calo del numero di verifiche rispetto al passato risente della riduzione del personale in servizio;
- le omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione nel 2025 sono 5, in forte calo rispetto al biennio precedente: ciò dipende dal numero di denunce di impianto pervenute al Servizio, fermo restando che tutti gli impianti denunciati vengono sottoposti a omologazione.

Si sottolinea ancora una volta che l'attività di verifica degli impianti di riscaldamento ad uso civile si concentra principalmente negli ambienti di vita (i condomini), pertanto risulta poco efficiente ed onerosa in termini di risorse dedicate, a causa della difficoltà di programmazione degli accessi e della difficoltà nel tenere aggiornate le banche dati degli impianti e le anagrafiche degli amministratori. È auspicabile l'accesso alla banca dati regionale CRITER, che consentirebbe l'aggiornamento delle anagrafiche nonché modalità più

rapide di contatto di amministratori/manutentori che consentano l'accesso agli impianti di riscaldamento ai fini della esecuzione della verifica periodica quinquennale.

2) Attività NON ESCLUSIVA effettuate in regime concorrenziale con Organismi di Certificazione Notificati privati o Soggetti privati abilitati dal Ministero (DPR 462/2001 e DPR 162/1999)

Dato	2023	2024	2025
Impianti verificati	1090	772	972
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	9	8	5
Impianti di messa a terra	480	322	397
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	61	26	28
Ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici	540	416	542

Nel 2020 a causa della pandemia Covid-19, il numero delle verifiche eseguite su impianti ed apparecchi appartenenti era leggermente diminuito; a partire dal 2021 il numero delle verifiche eseguite su impianti appartenenti a questo gruppo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente alla pandemia.

Nello specifico:

- si evidenzia una diminuzione del numero di verifiche degli impianti di messa a terra a partire dal mese di Luglio 2023, a seguito del pensionamento di due operatori dediti esclusivamente al settore "elettrico";
- relativamente agli ascensori, nonostante in servizio sia presente un solo ingegnere dedito a tali verifiche, il numero complessivo di verifiche svolte è molto prossimo al numero di verifiche effettuate prima della pandemia.

Si segnalano le seguenti criticità:

- attualmente in Servizio un solo operatore è dedicato alle verifiche di impianti elettrici di particolare complessità, ciò ha comportato l'impossibilità di garantire le verifiche periodiche degli impianti delle strutture sanitarie dell'Azienda USL, nonché la cessazione di molte convenzioni con i Comuni della Provincia, che erano state promosse negli anni precedenti al fine di adeguare la situazione degli impianti in ambienti di vita "particolari" quali uffici pubblici, scuole, piscine, alloggi di edilizia popolare, strutture sportive, luoghi di ritrovo ecc.;
- attualmente in Servizio un solo operatore è dedicato alle verifiche di ascensori, ciò mette a rischio la possibilità di garantire le verifiche periodiche degli impianti installati nelle strutture sanitarie dell'Azienda USL.

3) Attività NON ESCLUSIVA effettuate in regime concorrenziale con Soggetti Abilitati ai sensi del DM 11/04/2011

Nel 2025 il numero delle verifiche di impianti ed apparecchi appartenenti a tale gruppo è in linea con gli anni 2023 e 2024, a parità di risorse. A partire dal 2023, il numero di verifiche di attrezzature di sollevamento si è ridotto di circa 300 unità rispetto al 2022, a causa dell'uscita per pensionamento di un operatore che si occupava esclusivamente di sollevamento; sostanzialmente invariati, invece, i numeri di verifiche impianti di riscaldamento e pressione ad uso non produttivo.

Dato	2023	2024	2025
Impianti verificati	2693	2773	2628
Di cui attrezzature di sollevamento	1654	1680	1584
Di cui idroestrattori	7	6	3
Di cui attrezzature a pressione di vapore e gas ad uso produttivo	1016	1074	1029
Impianti di riscaldamento ad uso produttivo	16	13	12

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il Servizio esegue attività di vigilanza su programmazione e su domanda a seguito di segnalazione ed esposti.

La programmazione ed esecuzione dell'attività di vigilanza segue i seguenti principi:

- Rispetto della procedura Dipartimentale e di Servizio in tema di trasparenza, equità ed imparzialità
- Svolta con criteri di uniformità definite in apposite istruzioni operative di servizio che saranno rese pubbliche nelle apposite sezioni del sito del servizio
- Oggetto dei controlli definite in apposite liste di controllo consultabili da parte dei portatori di interesse nelle apposite sezioni del sito del servizio
- I piani di vigilanza sono resi noti preventivamente in apposite iniziative di informazione rivolte alle parti sociali.

La vigilanza viene progettata tenendo conto della esigenza di razionalità e minimizzazione dell'impatto organizzativo sui soggetti vigilati mediante programmi di vigilanza congiunta e coordinata con gli altri servizi di vigilanza del DSP.

L'ambito di esecuzione della vigilanza sono i luoghi di lavoro con presenza di lavoratori dipendenti o equiparati.

La vigilanza ha come obiettivo il controllo del rispetto della normativa specifica di sicurezza ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Laddove impianti ed attrezzature vengono utilizzati anche dagli utenti non professionali la vigilanza è estesa alla tutela di questi ultimi.

L'attività di vigilanza del servizio è rivolta con particolare riguardo ai rischi derivanti dall'uso di attrezzature ed impianti in coerenza con le specifiche competenze tecniche degli operatori.

L'attività viene svolta mediante sopralluoghi nelle aziende, attivando il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

In caso di riscontro di irregolarità vengono assunti provvedimenti quali prescrizioni e disposizioni finalizzati a far eliminare le situazioni di rischio e le inosservanze alla legislazione materia di sicurezza sul lavoro.

La vigilanza non programmata viene attivata da segnalazioni ed esposti il cui contenuto riguarda aspetti tecnici di sicurezza impiantistica.

Si osserva che l'attività di vigilanza UOIA ha subito una forte riduzione nel periodo pandemico (2020 – 2021) e anche successivamente a causa del mancato turn-over di parte del personale non ha consentito di programmare volumi di attività di vigilanza analoghi a quella degli anni 2018 e 2019.

Complessivamente nel 2025 sono state controllate da UOIA 225 unità locali a fronte di un obiettivo programmato di 150 UL. Si segnala in particolare la riduzione della vigilanza sui cosiddetti "negativi INAIL" a partire dall'anno 2023: mentre fino all'anno 2022 l'attività si attestava su 20-25 unità locali all'anno, nel 2023 sono pervenuti 9 verbali INAIL con esito negativo, nel 2024 ne sono pervenuti solo 3, nel 2025 ne sono pervenuti 8.

Di regola non viene eseguita vigilanza su segnalazioni anonime.

VIGILANZA	2023	2024	2025
Sopralluoghi pianificati	95	70	82,5
Di cui edilizia	70	20	50
Di cui edilizia in congiunta con SPSAL	25 (50/2)	25 (50/2)	12,5 (25/2)
Sopralluoghi non programmabili (distributori carburanti, negativi INAIL, DPR 462) anche in congiunta con altri servizi del DSP	20	20	20
Sopralluoghi eseguiti	116	80	89
Di cui edilizia	70	26	50
Di cui edilizia in congiunta con SPSAL	13 (26/2)	22 (44/2)	15 (30/2)
Di cui agricoltura	1	1	0
Di cui altri piani (distributori carburanti, negativi INAIL, DPR 462) anche in congiunta con altri servizi del DSP	32	31	24
UL pianificate	265	150	150
UL oggetto di vigilanza	250	202	225
Prescrizioni ex D.lgs. 758	0	2	2
Disposizioni	0	0	1
Sanzioni amministrative	2	0	1

ALTRE ATTIVITÀ

Il servizio esegue ulteriori attività quali la partecipazione a commissioni autorizzative e di controllo, attività di supporto ad altri servizi dell'azienda USL e ad Enti quali le pubbliche amministrazioni e la magistratura.

Nello specifico i tecnici del Servizio Impiantistico sono componenti:

- della commissione del Dipartimento di Sanità Pubblica per l'autorizzazione delle strutture sanitarie
- delle commissioni per l'autorizzazione ed il controllo dei distributori di carburante.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

Oltre alle attività di verifiche periodiche e controllo e vigilanza il D.lgs. 81/08 e gli Atti di indirizzo e programmazione Nazionali e Regionali assegnano ai servizi addetti al controllo e vigilanza anche compiti di assistenza ai vari soggetti della prevenzione con la finalità di sostenere e promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. Il servizio orienta principalmente la propria attività di assistenza alle figure aziendali che si occupano di sicurezza delle macchine ed impianti: datori di lavoro, manutentori, installatori. Sul sito internet del servizio <http://www.aUSL.mo.it/dsp/uoia> sono disponibili:

- normativa e linee guida inerenti le attività di verifica periodica di attrezzatura ed impianti
- la modulistica di supporto all'assolvimento degli obblighi amministrativi
- FAQ relative alle tematiche e quesiti più frequenti
- utility suddivise per tipologie di impianti dove porre quesiti ai tecnici del servizio.